



OGGETTO: < RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA – 1° STRALCIO FUNZIONALE >

CUP: H49J19000270002

CIG : 8244425ABA

FAQ CHIARIMENTI

Chiarimento n. 37: RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Un consorzio chiede:

- a) di confermare che il possesso dei requisiti di cui all'art 80 del Codice degli Appalti debba essere dichiarato dal Legale Rappresentante con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 come indicato dal "Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08.11.2017, in sostituzione del Comunicato del Presidente d l 26.10.2016" al punto 3 Modalità di dichiarazione: "Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimo possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) di confermare che la garanzia provvisoria mediante fideiussione dovrà avere validità di 180 giorni.

Risposta Chiarimento n. 37

- a) il possesso dei requisiti di cui all'art 80 del Codice degli Appalti debba essere dichiarato dal Legale Rappresentante con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 come indicato dal "Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08.11.2017" che testualmente recita:

"Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione"

- b) SI la garanzia provvisoria "fideiussione" dovrà avere validità di 180 giorni.

Il Responsabile dell'Area P.O. e RuP
Dott. Ing. Giovanni Vito Bello

